



## NOTA OPERATIVA

N. 10/2021

-----

### **OGGETTO: La fusione per incorporazione: aspetti giuridici, contabili e fiscali.**

#### **1. Introduzione**

La presente Nota Operativa ha come scopo l'analisi dei principali aspetti giuridici, contabili e fiscali dell'operazione straordinaria di fusione per incorporazione.

L'operazione di fusione è disciplinata dagli articoli 2501 - 2505-*quater* del Codice civile.

Con detta operazione due o più società perdono la loro individualità per dar luogo ad un unico soggetto giuridico imprenditoriale avente, tra i principali scopi, quelli:

- di una riduzione dei costi di amministrazione, di produzione e di vendita dei beni;
- di una maggiore efficienza concorrenziale sul libero mercato;
- di migliorare l'efficienza tecnico-economica della gestione;
- di facilitare la ricerca dei mezzi finanziari;
- di diversificare la propria attività;
- di aumentare il capitale sociale per difendersi da una scalata ostile.

La fusione può essere effettuata soltanto tra società (Suprema Corte di Cassazione n. 3844/1976), però, è ritenuta ammissibile l'operazione di fusione tra una società di persone e una società di capitali (Suprema Corte di Cassazione n. 4565/1977).

**L'articolo 2501 del Codice civile** dispone che: *“La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre”*, e nel 2° comma precisa che: *“La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo”*.

Ciò sta a significare che la delibera di fusione, senza la distribuzione dell'attivo, costituisce, di fatto, una revoca dello stato di liquidazione.

Quindi la fusione, ai sensi dell'articolo 2501, può essere distinta in:

- **fusione propria** o per unione o pura, nella quale le società partecipanti all'operazione si estinguono e danno origine a una nuova entità giuridica;
- **fusione per incorporazione**, nella quale viene ad estinguersi la sola società incorporata, mentre la incorporante effettua un aumento di capitale sociale con conseguente attribuzione ai soci della società incorporata delle relative azioni o quote, sulla base del rapporto di cambio tra nuove azioni o quote emesse e azioni o quote della incorporata che vengono contestualmente annullate.